SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 666, 436 e 1177-A)

Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 26 novembre 1980

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle società di ingegneria (n. 666)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

con annesso testo dei disegni di legge

(*di cui la Commissione propone l'assorbimento*)

Disciplina delle società di ingegneria (n. 436)

d'iniziativa dei senatori FORMA, de' COCCI, DEL NERO, MEZZAPESA, ROMEI, BEORCHIA, LOMBARDI, GIACOMETTI e FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Disciplina delle società d'ingegneria (n. 1177)

d'iniziativa del senatore SANTONASTASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1980

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) **sui disegni di legge: « Disciplina delle società di ingegneria » (436); « Disciplina delle società di ingegneria » (666)**

6 novembre 1980

La Commissione, esaminati congiuntamente i due disegni di legge in titolo che disciplinano analoga materia, per quanto di propria competenza non si oppone al loro ulteriore corso.

Si fa peraltro rilevare che ove al Commissione di merito, nel testo da proporre all'Assemblea, intendesse introdurre il criterio della costituzione di un'apposita Commissione destinata a controllare le modalità di iscrizione al registro delle società di ingegneria (criterio espressamente previsto nel secondo comma dell'articolo 5 del disegno di legge n. 436), sarebbe opportuno procedere ad una quantificazione dei presumibili oneri, in ragione di anno, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, derivanti dal funzionamento di detta Commissione, indicando altresì il capitolo a cui riferire la copertura di tale spesa.

b) **sul disegno di legge: « Disciplina delle società d'ingegneria » (1177)**

19 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso.

Si rinvia peraltro alle osservazioni contenute nel parere emesso in data 6 novembre 1980 sui disegni di legge nn. 436 e 666, disciplinanti materia analoga.

DISEGNO DI LEGGE n. 666

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Devono essere costituite come società per azioni le imprese che esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, attività di consulenza e assistenza, promozione, studio, progettazione o esecuzione, diretta o indiretta, di impianti, opere di ingegneria o di sistemazione fondiaria ed agraria, infrastrutture, nonchè attività ausiliarie delle precedenti.

Art. 2.

Le società di ingegneria, per svolgere le attività per le quali si richiede un titolo professionale, si avvalgono dell'opera intellettuale, prestata in posizione subordinata, degli iscritti nei particolari albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

Il relativo rapporto è regolato dalla disciplina del lavoro subordinato, ferma restando la responsabilità professionale degli iscritti nei suddetti albi od elenchi.

Art. 3.

È fatto divieto alle società di ingegneria di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni di opera intellettuale tra professionisti iscritti in particolari albi od elenchi e i richiedenti le prestazioni.

Art. 4.

Non sono applicabili alle società di ingegneria le norme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per le imprese

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di progettazione industriale si applicano alle società regolate ai sensi della presente legge.

Art. 5.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un registro delle società di cui all'articolo 1.

Le modalità di iscrizione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 436

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FORMA ED ALTRI

Art. 1.

Rientrano nella presente legge le società, anche per azioni, che esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa e interdisciplinare, attività di consulenza e assistenza, promozione, studio, progettazione e/o esecuzione, diretta o indiretta, di impianti, opere di ingegneria o di sistemazione fondiaria ed agraria, infrastrutture, nonchè attività ausiliarie delle precedenti.

Il capitale sociale delle predette società, qualunque ne sia la forma, non può essere inferiore al doppio del minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

Art. 2.

Le società di cui alla presente legge, per svolgere le attività per le quali si richiede un titolo professionale, si avvalgono della opera intellettuale, prestata anche in posizione subordinata, degli iscritti nei particolari albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

Il rapporto di lavoro subordinato è regolato dalla disciplina aziendale, ferma restando la responsabilità professionale degli iscritti nei suddetti albi od elenchi.

Art. 3.

È fatto divieto alle società di ingegneria di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni di opera intellettuale tra professionisti iscritti in particolari albi od elenchi e i richiedenti le prestazioni.

Art. 4.

Non sono applicabili alle società di ingegneria le norme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per le imprese di progettazione industriale si applicano anche alle società regolate ai sensi della presente legge.

Art. 5.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un registro delle società di cui all'articolo 1.

Le modalità di iscrizione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e le relative procedure sono controllate da una commissione presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario delegato, con intervento di un dirigente a ciò delegato dal Ministro di grazia e giustizia, di un delegato dal Ministro del lavoro e dei rappresentanti delle organizzazioni professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stanzierà nel proprio bilancio le somme occorrenti per il funzionamento della commissione di cui al precedente capoverso.

DISEGNO DI LEGGE n. 1177

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SANTONASTASO

Art. 1.

(Oggetto dell'attività - Definizioni)

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, possono costituirsi come società per azioni le imprese che curano attività di ricerca, di consulenza e di assistenza, di studio, progettazione e direzione di grandi opere di ingegneria e architettura, di sistemazione fondiaria e agraria, di infrastrutture, nonchè attività a queste direttamente attinenti, per le quali necessiti una complessa organizzazione tecnico-amministrativa.

La ragione sociale deve essere accompagnata dalla dicitura « società di ingegneria e di consulenza tecnica ».

Ai fini della presente legge costituisce complessa organizzazione tecnico-amministrativa quella in cui inscindibilmente occorre l'apporto determinante di investimenti per studi e ricerche, di attrezzature e macchine di alta tecnologia unitamente all'attività di lavoro subordinato prestato da personale specializzato; l'organico permanente non dovrà essere inferiore a cinquanta unità, con almeno il 20 per cento di ingegneri abilitati all'esercizio professionale.

Per grandi opere di ingegneria si intendono quelle la cui fattibilità, non affrontabile con le tecniche conosciute, abbisogni a livello preventivo di studi, ricerche, esperienze ed ingente impegno di capitali.

Le « società di ingegneria e di consulenza tecnica », qualora espressamente invitate dalla committenza, possono portare a realizzazione opere da esse stesse progettate mediante l'istituto di capo commessa, con esclusione di ogni forma di imprenditorialità diretta.

Art. 2.

(Capitale sociale - Iscrizione all'albo del direttore generale)

Le società di cui all'articolo 1 devono costituirsi con capitale non inferiore a lire 750 milioni sottoscritto e versato.

Il direttore generale deve essere iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzioni sono comprese le attività indicate nell'oggetto sociale.

Qualora tale carica non sia attribuita ad alcuno o sia ricoperta da persona priva di tale requisito, almeno uno degli amministratori della società deve essere iscritto ad uno degli albi di cui sopra.

Art. 3.

(Attività attraverso iscritti negli albi o elenchi - Posizione degli iscritti)

Per lo svolgimento di attività per le quali è richiesta una abilitazione professionale, le società di cui all'articolo 1 devono avvalersi dell'opera intellettuale, prestata in posizione subordinata, degli iscritti negli albi previsti all'articolo 2229 del codice civile, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, i quali sono soggetti alla disciplina degli Ordini e Collegi di rispettiva appartenenza.

Il lavoro subordinato prestato dagli iscritti negli albi od elenchi è regolato da contratto di lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli ingegneri e degli altri professionisti interessati, sentiti i Consigli nazionali delle professioni ai cui albi i dipendenti sono iscritti.

Art. 4.

(Disciplina dell'attività dei professionisti)

I professionisti di cui agli articoli precedenti debbono essere posti alle dirette dipendenze dell'organo che rappresenta legalmente le società o di un suo delegato e nel-

l'espletamento dell'attività professionale debbono conservare la indispensabile autonomia.

Essi vengono inseriti in apposito ruolo professionale che si articola in due qualifiche funzionali: quella alla quale appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesta la laurea universitaria e quella alla quale appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria.

Essi devono svolgere personalmente le prestazioni d'opera, firmando i documenti ed elaborati da loro prodotti.

Non possono essere chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle inerenti alla professione per cui possiedono l'iscrizione all'albo od elenco.

Sui fatti di rilievo disciplinare connessi alle attività professionali è competente a decidere il consiglio dell'Ordine o Collegio presso il quale il professionista è iscritto.

Solo a seguito di provvedimento definitivo di accertata responsabilità, la società può iniziare, secondo le proprie norme, procedimento disciplinare nei confronti del professionista.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità penali previste dalla legge, la responsabilità civile verso la società e verso terzi, per fatti commessi dal professionista nell'esercizio delle proprie funzioni, rimane a carico della società.

Ove si apra procedimento penale nei confronti di uno dei professionisti di cui all'articolo 3 per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico della società.

È in facoltà del professionista di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico della società.

Il rinvio a giudizio del professionista per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sè giustificato motivo di licenziamento.

In caso di privazione della libertà personale il professionista avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti si applicano al professionista anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del professionista, accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5.

(Vigilanza degli Ordini o Collegi)

Spetta agli Ordini o Collegi professionali la vigilanza sull'attività di cui all'articolo 1 con particolare riguardo alla esclusione di ingerenze nell'attività professionale da parte di persone prive dei requisiti di legge e al corretto esercizio della professione nel rispetto delle leggi, delle norme etiche e deontologiche, nonchè dell'autonomia professionale.

Art. 6.

(Commissione tecnica)

Le società di cui all'articolo 1, presso le quali operino più di dieci professionisti tecnici come definiti all'articolo 3, costituiscono una commissione paritetica presieduta dal legale rappresentante della società o da un suo delegato e composta di rappresentanti della società e dei sopraddetti professionisti.

Questi ultimi sono eletti a scrutinio segreto e appartengono proporzionalmente alle diverse categorie professionali tecniche operanti nella società.

La commissione, con l'intervento del direttore tecnico, formula pareri e proposte sull'esercizio di attività professionale svolta entro la società, con le connesse responsabilità personali e la necessità di accrescimento professionale, esprimendosi in ordine a quanto segue:

programmi di attività e condotta tecnica;

assunzione, funzioni e attività dei professionisti tecnici;

criteri generali per il conferimento degli incarichi e per l'aggiornamento professionale.

Nelle società in cui la commissione non si costituisca per difetto di numero o interessati, i previsti pareri o proposte sono formulati dal direttore tecnico previa consultazione espressa degli altri professionisti.

Art. 7.

(*Depositi e denunce*)

Le società di cui all'articolo 1 sono tenute, entro venti giorni dalla loro registrazione, a depositare presso gli Ordini e Collegi professionali competenti territorialmente copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e di ogni loro successiva modificazione.

Devono altresì comunicare ai detti Ordini e Collegi i nominativi dei professionisti alle proprie dipendenze, precisando l'albo al quale sono iscritti.

Art. 8.

(*Registro nazionale delle società*)

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un registro nazionale delle società di cui all'articolo 1. All'iscrizione nel registro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2331 del codice civile.

Le modalità di iscrizione e di cancellazione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

È costituita una commissione nazionale per la tenuta del registro nazionale nominata, ogni tre anni, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta, per almeno un terzo dei suoi componenti, di membri designati dal Ministro di grazia e giustizia prescelti tra nominativi indicati dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti.

Art. 9.

(*Adeguamento alle preesistenti norme*)

Gli enti e le società, comunque denominati, che attualmente svolgono le attività di cui all'articolo 1, debbono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere al riordino delle proprie normative statutarie in conformità ai dettami delle presenti disposizioni.

Art. 10.

(*Sanzioni*)

L'esercizio abusivo della professione, commesso nell'ambito di una società come definita nell'articolo 1, è punito con la pena prevista dall'articolo 348 del codice penale, che può essere aumentata sino a tre volte.

A eguale pena è soggetto il legale rappresentante della società.

La costituzione di società non conformi alla presente legge per svolgere attività di cui all'articolo 1, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con ammenda da stabilirsi tra un minimo di lire un milione ed un massimo pari al due per cento del capitale sociale e con l'arresto fino a sei mesi.